

Tralicci per telecomunicazioni e distanze dal confine

Cass. Sez. II Civ. 2 ottobre 2026, n. 26120 - Cirillo, pres.; Picaro, est. Pedrelli, P.M. (conf.) - BR.AN (avv. Boscolo) c. IV.ZA. Towers Srl Unipersonale (avv.ti Cuonzo e Canal). (*Conferma App. Venezia 9 marzo 2021*)

Edilizia e urbanistica - Distanze legali - Traliccio per telecomunicazioni - Nozione di costruzione - Norme tecniche di attuazione del PRG - Zonizzazione degli impianti di comunicazione - Opere di urbanizzazione primaria - Divieto di applicazione analogica ed estensiva - Deroga allo *ius aedificandi*.

(*Omissis*)

FATTO

1. BR.AN., in proprio e quale procuratrice di BA.GI., conveniva, innanzi al Tribunale di Belluno, la ditta individuale IV.ZA., chiedendone la condanna all'arretramento del traliccio per comunicazioni e della relativa fondazione realizzati sul fondo di appena 500 mq censito nel CT del Comune di Seren del Grappa, località Monte Roncone, in violazione delle distanze legali dal confine con il loro terreno. In particolare, le attrici premettevano che la torre per le comunicazioni doveva considerarsi fabbricato di nuova costruzione, assoggettato alla distanza minima di cinque metri dal confine prevista dall'art. 2.27 delle NTA del PRG del Comune di Seren del Grappa per l'area per attrezzature di interesse comune (Z.T.O. F).

Costituitasi, la convenuta resisteva alle pretese attoree, sostenendo che quella distanza legale non si applicava nella specifica zona che era destinata in via esclusiva all'installazione dei servizi di comunicazione, e che gli impianti per telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n.259/2003, erano assimilati alle opere di urbanizzazione primaria e non alle costruzioni ai fini della disciplina delle distanze legali. Con la sentenza n. 505/2019 il Tribunale, espletata una CTU, rigettava la domanda attorea.

Il traliccio, alto oltre settanta metri, realizzato dalla ditta convenuta su una base di cemento armato di 777 cm per 777 cm, ad una distanza di 255 cm dal confine con la proprietà delle attrici, veniva fatto rientrare nella nozione di costruzione dell'art. 873 c.c., riservata alla normativa statale.

Malgrado tale qualificazione, si riteneva che la sua costruzione non violasse l'art. 2.27 delle NTA del PRG del Comune di Seren del Grappa, in quanto per i servizi di comunicazione esso prevedeva una specifica zona di installazione, nella quale non risultavano prescritte distanze legali come quella minima invocata da parte attrice di cinque metri dal confine, contemplata invece per alcune specifiche tipologie di edifici pubblici (municipi, chiese, ospedali, case di cura, centri sociali e culturali) ubicati nella zona di interesse generale.

La sentenza di primo grado aggiungeva, che interpretando la distanza pari al doppio dell'altezza e comunque ad un minimo di cinque metri dal confine previste dal PRG per le specifiche categorie di edifici pubblici sopra indicati, come estesa anche alla più limitata zona deputata ai servizi di comunicazione, l'installazione dei tralicci sarebbe risultata pressoché impossibile, dato che i tralicci per la loro funzione, notoriamente presentavano un'altezza molto elevata e la zona deputata ai servizi di comunicazione era molto ridotta.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello BR.AN., in proprio e quale procuratrice di BA.GI., cui resisteva la IV.ZA. Towers Srl (prima IV.ZA. ditta individuale).

La Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza n. 532/2021, rigettava l'appello e condannava le appellanti al rimborso delle spese processuali del grado, integrando la riportata motivazione del giudice di primo grado, con la considerazione, che il sopravvenuto più favorevole art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) assimilava le reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16 comma 7 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380, a conferma della legittimità dell'autonoma creazione nei PRG di aree a standard di interesse pubblico appositamente previste per tali impianti e dell'autonoma disciplina delle distanze per i servizi di comunicazione.

3. Avverso la sentenza d'appello BR.AN., in proprio e quale procuratrice di BA.GI., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque doglianze.

La IV.ZA. Towers Srl ha resistito con controricorso. La Procura generale, in persona del Sostituto Procuratore, Claudia Pedrelli, ha concluso per la reiezione del ricorso. Le parti hanno depositato memorie.

DIRITTO

Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per eterogeneità delle censure sollevata da parte controricorrente, in quanto pur essendo talora prospettate, nell'atto introduttivo, censure fondate su diversi motivi con-

templati dall'art. 360 comma primo c.p.c., i vizi lamentati sono chiaramente identificabili sulla base delle censure proposte, e astrattamente riconducibili ad una delle adeguate logiche tassativamente individuate dal citato articolo (Cass. sez. un. n.9447/2024; Cass. n. 23381/2017; Cass. n.1370/2013). 1. Con il primo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3) e 4) c.p.c., alla luce della violazione del giudicato interno che si sarebbe formato sulla decisione del giudice di prime cure in ordine alla natura di costruzione del traliccio per comunicazioni oggetto di causa, soggetto in quanto tale alla normativa sulle distanze dal confine. 1.1. Il motivo è infondato.

La sentenza di primo grado, pur avendo respinto l'argomentazione dell'originaria convenuta che il traliccio non rientrasse nella nozione di costruzione di spettanza statale, non ha posto la stessa alla base della decisione della domanda dell'attrice di arretramento del traliccio, che ha respinto, piuttosto, per la mancanza della previsione di una distanza legale dal confine dell'art. 2.27 delle NTA del PRG del Comune di Seren del Grappa per l'autonoma zonizzazione relativa ai servizi di comunicazione. Tale statuizione è stata poi appellata dalle originarie attrici, riproponendo la loro contraria tesi dell'applicabilità estensiva o analogica al traliccio della distanza di cinque metri dal confine prevista dal citato art. 2.27 per gli edifici pubblici ricadenti nell'area per attrezzature di interesse comune (Z.T.O. F), impedendo la formazione del giudicato. Non essendo stata adottata un'autonoma statuizione nel dispositivo della sentenza di primo grado sull'accertamento della natura di costruzione del traliccio, che accompagnasse il superamento dell'argomentazione difensiva dell'originaria convenuta sul difetto della qualifica di costruzione contenuto in motivazione, l'attuale controricorrente, vittoriosa in primo grado, si è limitata a riproporla nella comparsa di costituzione di secondo grado, ed a ribadire che le NTA del Comune di Seren del Grappa dovevano essere interpretate tenendo conto del sopravvenuto art. 86 del D.Lgs. n.259/2003, che assimilava gli impianti per telecomunicazioni alle opere di urbanizzazione primaria prevedendone un'autonoma zonizzazione e disciplina sulle distanze, e non era tenuta a proporre sul punto appello incidentale.

Non è prospettabile, quindi, alcuna violazione del giudicato interno sulla natura di costruzione del traliccio.

2. Con il secondo motivo le ricorrenti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) e 5), si dolgono della violazione degli artt. 86 e 87 del D.Lgs. n.259/2003 in tema di qualificazione ai fini normativi degli impianti di telecomunicazione, dell'art. 873 c.c., del TU edilizia art. 3 e delle N.T.A. del PRG del Comune di Seren del Grappa, art. 2.27, nella parte in cui la Corte distrettuale ha affermato che il traliccio sia parificato alle opere di urbanizzazione primaria, asseritamente non soggette alla normativa sulle distanze dai confini, non tenendo conto della distinzione tra un'antenna collocata su un tetto o un lastrico solare, e una costruzione con base in cemento armato di circa sessanta metri quadri e un sovrastante traliccio in metallo alto 76 metri. 2.1. Il motivo non è fondato.

L'impugnata sentenza a pagina 5 (punto 6.2) ha richiamato l'assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del D.P.R. 6.6.2001 n.380, effettuata dall'art. 86 comma 3 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Ciò ha fatto non perché abbia inteso ricondurre i tralicci al di fuori della categoria delle nuove costruzioni, giacché ciò sarebbe contrario alla previsione dell'art. 3 punto e.4) del D.P.R. n. 380/2001; piuttosto, per sottolineare che da lì discende la circostanza che le norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Seren del Grappa abbiano legittimamente previsto per i servizi di comunicazione - opere private di interesse pubblico - una specifica zonizzazione deputata esclusivamente all'ubicazione di tali impianti e soggetta a parametri edificatori autonomi, nella specie non dettati per l'esiguità della dimensione di tale peculiare zona.

Le norme locali sui diversi parametri della distanza dal confine, dai fabbricati e di altezza stabiliti nella medesima zona (Z.T.O. F), denominata area per attrezzature di interesse comune, per gli edifici pubblici (municipi, chiese, ospedali, case di cura, centri sociali e culturali), sono state, pertanto, ritenute insuscettibili di applicazione analogica, o estensiva ai tralicci, perché espressive di una deroga al principio della normale edificabilità del suolo.

Tale motivazione, pienamente logica e aderente alle risultanze della CTU ed alla normativa edilizia locale, soddisfa il cosiddetto minimum costituzionale, giacché spiega sinteticamente le ragioni della decisione di rigetto della domanda di arretramento adottata, e non può definirsi come meramente apparente.

A maggiore chiarimento della motivazione addotta dai giudici di merito, occorre osservare che l'art. 2.27 delle N.T.A. del PRG del Comune di Seren del Grappa, relativo alle aree per attrezzature di interesse comune (Z.T.O. F), ha dettato norme locali variabili a seconda del tipo di destinazione. Nella parte iniziale sono state riportate nell'articolo le norme sulle distanze, impropriamente indicate come generali, valevoli per edifici pubblici, o di interesse pubblico, come municipi, chiese, ospedali, case di cura, centri sociali e culturali, attrezzature amministrative e turistiche ed altre legate allo svago, all'integrazione culturale, alle attività comunitarie e associative; per tali tipologie di costruzioni l'articolo in questione ha imposto l'altezza massima di dodici metri, la distanza minima dal confine non inferiore all'altezza del fabbricato con un minimo di cinque metri, e la distanza dai fabbricati non inferiore a due volte l'altezza del fabbricato più alto con un minimo di dieci metri lineari, fatto salvo il rispetto delle distanze preesistenti in zona A.

In seguito, però, lo stesso articolo ha dettato prescrizioni particolari per le attrezzature di interesse comune e per le loro aree di pertinenza, richiamando individualmente per ciascuna di esse le disposizioni distintamente applicabili, senza considerare per esse operative le norme impropriamente indicate in precedenza come generali, ma in realtà relative ai soli edifici pubblici e di interesse pubblico.

In particolare, per i servizi di comunicazioni, da ubicare necessariamente nella ben più ristretta zona 55, è stato stabilito sempre nel medesimo articolo solo quanto segue:

"Il P.R.G. disciplina con apposito azionamento i siti previsti per l'installazione di attrezzature tecniche (ripetitori ecc.) rivolte alle comunicazioni e trasmissioni radio televisive, foniche ecc.. L'installazione di tali impianti è ammessa unicamente su tali aree a standard di interesse pubblico appositamente previste o da prevedere con successiva apposita variante a seguito dell'entrata in vigore dei Decreti attuativi della L.22.2.2001 n. 36; la concessione edilizia viene rilasciata sulla base del parere favorevole dell'A.R.P.A.V. relativo alla conformità delle emissioni e su convenzione che comporti l'esercizio dell'attività sulla base di periodici rilevamenti che verifichino il rispetto dei limiti di emissione previsti". Per i tralicci destinati a telecomunicazioni ubicati nella zona 55, che pure sono costruzioni private di interesse pubblico, pertanto, il Comune di Seren del Grappa, nell'ambito della sua potestà di governo del territorio, sul punto limitata dalla normativa nazionale, ha individuato una limitata zona bianca ubicata sulla cima del monte Roncon; in essa, per soddisfare l'interesse pubblico alle telecomunicazioni, si è consentita solo l'installazione di impianti per comunicazioni e trasmissioni radio televisive e foniche, non allocabili altrove per la loro rilevante altezza, senza la necessità di osservare limiti di altezza, o distanze dal confine, o da fabbricati, diverse da quella di tre metri tra costruzioni stabilita dall'art. 873 c.c..

Pertanto, sulla base di detta corretta interpretazione della normativa locale, da un lato non si è ravvisata la violazione della distanza di tre metri prevista dall'art. 873 c.c. per l'assenza di manufatti preesistenti sul terreno delle ricorrenti; dall'altro, pur essendo il traliccio una costruzione, non sono state ritenute applicabili, estensivamente o analogicamente, le distanze dettate per gli edifici pubblici, o di interesse pubblico sopra specificate, in quanto norme eccezionali di deroga allo ius aedificandi. L'imposizione nella zona 55 (ubicata sulla cima del Monte Roncon dal Comune di Seren del Grappa) del rispetto della distanza pari all'altezza e comunque di quella minima di cinque metri dal confine, dettata dalla normativa locale nella ben più ampia zona di interesse comune per gli edifici pubblici e di interesse pubblico specificati, come evidenziato dal giudice di primo grado, avrebbe del resto frustrato, la possibilità di collocare nella più ristretta zona 55, - l'unica allo scopo prevista nel PRG -, più impianti di telecomunicazione, che notoriamente hanno sempre un'altezza assai elevata.

Del resto la stessa giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n.8874/2024), sia pure in riferimento ad impianti di telefonia mobile e non per telecomunicazioni, rientranti anch'essi nell'ambito applicativo della L.22.2.2001 n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) ex art. 1 lettera a) della legge citata, ha stabilito che tali costruzioni non possono essere assoggettate a prescrizioni urbanistiche previste con riferimento ad altre tipologie di opere, elaborate con riferimento a possibilità di diversa utilizzazione del territorio, non sviluppando volumetria o cubatura. Nello stesso arresto si è poi aggiunto che l'imposizione di distanze minime dai confini e limiti di zona introdurrebbe un limite all'installazione e all'esercizio degli impianti non previsto dalla normativa nazionale e non riconducibile alla competenza dei Comuni in materia di installazione delle stazioni radio base ai sensi dell'art. 8, comma, 6, legge n.36/2001; norma, questa, che circoscrive l'ambito di intervento dei Comuni all'adozione di regolamenti e/o atti generali intesi ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici all'interno di precisi confini, vietando limitazioni generalizzate, cioè estese ad intere aree del territorio cittadino.

3. Con il terzo motivo le ricorrenti deducono la violazione del D.Lgs. n.259/2003 e delle N.T.A. del PRG del Comune di Seren del Grappa, art. 2.27, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) e 4) c.p.c., nella parte in cui la Corte d'Appello ha ritenuto che il predetto decreto legislativo costituisse ius superveniens più favorevole, tale da legittimare il mantenimento del traliccio per telecomunicazioni a distanza inferiore a quella prevista dalle NTA del Comune. 3.1. Tale motivo, connesso al precedente, è infondato.

L'impugnata sentenza, infatti, ha indicato il D.Lgs. n. 259/2003 (introduttivo del principio della zonizzazione degli impianti di telecomunicazione e di una disciplina unitaria del procedimento autorizzativo delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici per la verifica dell'osservanza dei limiti di esposizione alle emissioni radioelettriche e di ogni interesse di rilievo pubblico degli impianti, che restano di proprietà privata) come normativa più favorevole sopravvenuta rispetto all'approvazione, avvenuta nel 1997, delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Seren del Grappa, all'epoca delle quali si era ancora in attesa dei decreti attuativi della L. 22.2.2001 n.36, e non rispetto al rilascio del permesso di costruire del 15.11.2013. Quanto alla motivazione del richiamo effettuato dall'impugnata sentenza al D.Lgs. n. 259/2003 ed alla censura di motivazione illogica, o meramente apparente, si rinvia a quanto già esposto a chiarificazione della troppo sintetica motivazione del giudice di secondo grado, nella trattazione del precedente motivo.

4. Con il quarto motivo, ci si duole della violazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., delle norme sull'interpretazione della legge e delle N.T.A. del PRG del Comune di Seren del Grappa, art. 2.27, avendo la Corte erroneamente ritenuto che l'art. 2.27 non regolasse la Z.T.O. F n.55 relativa agli impianti di telecomunicazioni, disattendendo l'interpretazione proposta dagli attuali ricorrenti perché avrebbe reso impossibile l'installazione di tralicci nel territorio comunale. 4.1. Il motivo è inammissibile, perché si limita a contrapporre la propria interpretazione dell'art. 2.27 delle NTA del Comune di Seren del Grappa, basata sull'applicazione analogica ai tralicci della disposizione sulla distanza dal confine di cinque metri dettata invece per gli edifici pubblici (municipi, chiese, ospedali, case di cura, centri sociali e culturali)

ricompresi nell'area per attrezzature di interesse comune (Z.T.O. F), e non nella specifica zonizzazione individuata all'interno di essa al punto 2.3 con

il numero 55, nella quale possono essere ubicati solo i servizi di comunicazione, all'interpretazione già evidenziata fornita dalla Corte distrettuale.

L'impugnata sentenza, infatti, non ha violato l'art. 12, secondo comma, delle preleggi per non avere fatto ricorso all'applicazione analogica delle distanze previste dall'art. 2.27 delle NTA del Comune di Seren del Grappa nella medesima zona destinata ad attrezzature di interesse comune, ma per i soli edifici pubblici, in quanto ha - con un'interpretazione non implausibile e, come tale, incensurabile in questa sede - ritenuto mancante, per gli impianti di telecomunicazione, una lacuna normativa che dovesse essere colmata attraverso il ricorso all'analogia.

A conforto di tale interpretazione milita, poi, il principio più volte affermato da questa Corte e già sopra richiamato, secondo il quale le norme tecniche di attuazione del PRG di un comune relative a distanze legali dal confine, non sono applicabili analogicamente, né interpretabili estensivamente, in quanto costituiscono una deroga al principio generale dell'edificabilità dei suoli con il rispetto della sola distanza di tre metri tra costruzioni dell'art. 873 c.c. (Cass. n. 31562/2025; Cass. n. 4567/2018; Cass. sez. un. n.21493/2010; Cass. n. 13502/1991).

5. Con il quinto motivo le ricorrenti censurano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, avendo la Corte omesso di valutare la rilevanza di quanto indicato nel parere del responsabile del Servizio Tecnico circa il mancato rispetto della distanza minima prevista dai confini sui lati nordovest e sud-est e l'insussistenza di una servitù ad edificare a distanza inferiore a carico del fondo confinante con la proprietà di parte ricorrente.

La Corte non avrebbe altresì valutato l'eccezione di parte appellante, relativa all'interferenza fisica che si verrebbe a creare tra tralicci costruiti sul confine a distanza inferiore a quella prevista dalle NTA.

5.1. In disparte l'inammissibilità del motivo ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. per "doppia conforme", lo stesso deve considerarsi comunque infondato, in quanto, sia pure implicitamente, la sentenza impugnata ha ritenuto non decisivo il parere del responsabile del Servizio Tecnico allegato al permesso di costruire rilasciato dal Comune di Seren del Grappa per la realizzazione del traliccio il 15.11.2013, previa verifica della tollerabilità delle sue immissioni, parere nel quale si riteneva non rispettata, salvo che sul lato a confine con la proprietà del precedente venditore che aveva costituito una servitù, la distanza minima dal confine di cinque metri.

Come già esposto, infatti, la sentenza impugnata ha dato una plausibile interpretazione dell'art. 2.27 delle N.T.A. del PRG del Comune di Seren del Grappa, che ha ritenuto non applicabili ai tralicci le distanze prescritte per gli edifici pubblici e di interesse pubblico, interpretazione palesemente diversa da quella seguita dal responsabile tecnico nel formulare il suddetto parere, che evidentemente riteneva operante anche per i tralicci la distanza minima di cinque metri dal confine.

Tale ultima interpretazione è stata motivatamente disattesa dalla Corte d'Appello, anche se senza menzionare il parere tecnico del responsabile del servizio, che non costituisce interpretazione autentica, e già prima è stata disattesa dal Comune di Seren del Grappa, che ha comunque rilasciato, nonostante il parere, il permesso di costruire il traliccio, evidentemente sulla base del peculiare regime edificatorio previsto per la zona 55, che il tecnico non aveva considerato.

Eventuali ipotetiche interferenze fra tralicci ricompresi nella zona 55, avente comunque una limitata estensione, saranno valutate dal Comune di Seren del Grappa in sede di rilascio o diniego del permesso di costruire di nuovi tralicci, ma comunque non incidono sull'individuazione delle regole che governano l'interpretazione normativa, che sono state pienamente rispettate.

6. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

In base al principio della soccombenza, le ricorrenti in solido vanno condannate al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti in solido, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per spese ed Euro 2.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti in solido, se dovuto.

(Omissis)